CAMERA DEI DEPUTATI N. 2859

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALPIANA, SAIA, NARDINI

Norme per l'estensione del diritto all'astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato

Presentata l'11 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'opportunità di ampliare la disciplina sulla tutela delle lavoratrici madri nei confronti delle donne assunte con contratto di lavoro a tempo determinato oltre le ipotesi contemplate dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è evidenziata dalla sempre maggiore diffusione di tale tipo di rapporto di lavoro, risultante dalle scelte legislative operate nel recente periodo (dalle « punte stagionali », ai contratti di formazione e lavoro, nonché le ulteriori ipotesi di contratto a termine individuate nei contratti collettivi in relazione al disposto dell'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e da ultimo anche la promozione verso il contratto di apprendistato).

Anche nel settore pubblico, nonostante le maggiori restrizioni, resta comunque un ambito di diffusione di tale tipo di contratto (e solo di recente le sezioni unite della Corte di Cassazione – sentenza n. 1315 del 22 febbraio 1990 – hanno riconosciuto anche alle dipendenti pubbliche il diritto di avvalersi della tutela di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971).

Le condizioni storiche e sociali attuali sono quindi profondamente mutate rispetto a quelle che caratterizzavano il periodo in cui fu emanata la norma in oggetto, e giustificavano le restrizioni ivi previste.

Appare dunque indispensabile prevedere e regolamentare l'estensione del diritto all'indennità giornaliera di maternità ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 anche nei confronti delle lavoratrici attualmente

escluse ai sensi del citato articolo 17. Tale diritto viene pertanto esteso all'ipotesi di rapporto di lavoro, anche già esaurito, che sia durato almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Altrettanto importante è l'estensione della tutela nei confronti delle lavoratrici che siano sospese oppure assenti senza diritto alla retribuzione, come nel caso di aspettative per cariche sindacali oppure per cariche elettive, oltre i casi già previsti dal citato articolo 17 della legge n. 1204 del 1971.

L'estensione dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativo alla tutela nell'ipotesi di adozione, e alle correlative ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio, secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, risponde al principio di equiparazione di tale situazione alla maternità naturale.

Inoltre sembra opportuno prevedere il diritto alla proroga del termine finale del rapporto, in caso di lavoratrice assunta con contratto di formazione e lavoro oppure di apprendistato, qualora l'assenza obbligatoria per maternità superi tale termine. Allo stato attuale, solo un parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel 1986 consente alle lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro di prolungare il rapporto, ma esclusivamente nell'ambito della durata massima dei ventiquattro mesi già stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Tale orientamento, pur assicurando una parziale tutela, resta irrazionale sotto il profilo della disparità di trattamento nei confronti delle ipotesi di superamento dei ventiquattro mesi, nonché sotto il profilo della finalità tipica del contratto, volto, come pure quello di apprendistato, a garantire il risultato della formazione effettiva. Di conseguenza si prevede la proroga del contratto per la durata dell'assenza obbligatoria.

È sembrato opportuno, altresì, estendere alle lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge la disciplina relativa all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, già prevista dall'articolo 20 della legge n. 1204 del 1971 e dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione della stessa legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Estensione e misura dell'indennità di gravidanza e puerperio).

1. Le lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata determinata, anche se già esaurito, per almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della citata legge n. 1204 del 1971, qualora non versino già in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge.

2. L'ente previdenziale provvede all'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità secondo i criteri previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 1204 del 1971.

3. L'indennità è calcolata nella misura dell'80 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.

4. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, alle lavoratrici che rientrano in una delle ipotesi di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 2.

(Termini e modalità della domanda).

1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centot-

tanta giorni dal parto, apposita domanda in carta libera all'ente previdenziale, allegando un certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546.

ART. 3.

(Interruzione della gravidanza).

1. L'indennità di maternità spetta in misura intera alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

2. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi entro il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali non si applichi l'articolo 20 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è corrisposta un'indennità giornaliera, calcolata in base al criterio di cui al medesimo articolo 1 della presente legge, per il conseguente periodo di astensione dal lavoro risultante dal certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.

ART. 4.

(Proroga dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« La disposizione di cui alla lettera *c)* del terzo comma non si applica tuttavia alle lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, le quali hanno diritto alla proroga del rapporto di lavoro per il pe-

riodo corrispondente all'assenza di cui agli articoli 4 e 5 ».

ART. 5.

(Disposizioni attuative).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana un regolamento per l'attuazione della presente legge, ivi comprese disposizioni dirette alla repressione di eventuali abusi.

ART. 6.

(Copertura degli oneri).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi annui, si provvede attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.